

Cecilia Blengino, Giovanni Torrente (Università degli Studi di Torino)

NUOVO MANAGEMENT PUBBLICO E CRIMINI DI IMPRESA: IL CASO DELLA PROCURA DI TORINO*

1. Sicurezza sul lavoro e processo di criminalizzazione. – 2. Azione penale e *new public management*. – 3. La percezione delle emergenze criminali come variabile fondamentale dell'organizzazione giudiziaria. – 4. Cultura efficientista e crimini di impresa. – 5. La sicurezza sul lavoro come problema sociale: il caso della procura torinese. – 6. Conclusioni.

1. Sicurezza sul lavoro e processo di criminalizzazione

Un'inedita severità caratterizza le condanne con cui si sono conclusi – all'attuale stato di giudizio – i casi ThyssenKrupp¹ ed Eternit². Tali processi segnano indubbiamente un innalzamento dell'attenzione verso i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro. L'attribuzione di una responsabilità penale ai manager aziendali per le malattie e le morti causate dalla produzione industriale rappresenta, infatti, una tappa fondamentale nel processo di riconoscimento come crimini di fatti che sono stati storicamente considerati e definiti “disastri” o “incidenti” sul lavoro (L. Centemeri, 2006; R. Altopiedi, 2011).

Nel primo caso, i giudici hanno dichiarato l'amministratore delegato colpevole della morte dei sette operai nel rogo causato dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e dall'assenza di manutenzione dello stabilimento torinese in via di dismissione³. Sebbene la condanna a sedici anni di carcere per omicidio doloso pronunciata in primo grado nei confronti del manager di ThyssenKrupp⁴ sia stata ridimensionata in appello, i dieci anni di carcere per omicidio colposo comminati ad Erald Espenhahn restano la più alta pena mai inflitta per un “incidente sul lavoro”. Nel secondo caso, il tribunale di Torino ha posto fine al primo grado di giudizio del più grande processo pe-

* Sebbene il presente articolo sia frutto di una ricerca e di una riflessione comuni, nell'esposizione che segue i PARR. 1, 2 e 3 sono stati scritti da Cecilia Blengino, mentre i PARR. 4, 5, e 6 sono stati scritti da Giovanni Torrente.

¹ Rispetto al quale si rimanda alla puntuale analisi compiuta da Cosimo Maggiore sulla sentenza di primo grado.

² Per la quale si rimanda al saggio di Rosalba Altopiedi, che completa l'interessante ricostruzione dell'intera vicenda giudiziaria già compiuta dalla stessa autrice (R. Altopiedi, 2011).

³ Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino del 28 febbraio 2013.

⁴ Sentenza della Corte d'Assise di Torino del 15 aprile 2011. Sul concetto di “dolo eventuale” si rimanda nuovamente alle considerazioni di Cosimo Maggiore.

nale mai intentato per inquinamento da amianto, condannando per disastro doloso e omissione dolosa di misure antinfortunistiche gli ultimi amministratori della società, ritenuti responsabili di almeno 3.000 morti provocate dalla produzione dello stabilimento di Casale Monferrato.

La severità delle condanne pronunciate dai giudici torinesi impone un interrogativo e una riflessione. L'atrocità delle morti avvenute nello stabilimento torinese di ThyssenKrupp e l'enorme numero delle vittime della produzione dell'Eternit di Casale bastano a spiegare le ragioni di condanne così gravi? Possiamo affermare che le sentenze torinesi abbiano colpito i più seri reati contro la salute e la sicurezza del lavoro mai commessi in Italia?

Si tratta di interrogativi che resteranno probabilmente senza risposta, ma che obbligano a ricordare che la storia del nostro paese è costellata di "disastri industriali" le cui gravi conseguenze, in termini di malattie e morti di lavoratori e semplici cittadini, non hanno trovato dal punto di vista giudiziario analoghi riconoscimenti formali di responsabilità. I casi del petrolchimico di Porto Marghera, della fuoriuscita di diossina dall'ICMESA di Seveso, dell'inquinamento delle acque prodotto dall'ACNA di Cengio, pur avendo causato morti e malattie di lavoratori e cittadini, si sono conclusi dal punto di vista giudiziario in modi assai diversi. La difficoltà a ricondurre le differenti qualificazioni giuridiche delle vicende citate alla gravità dei fatti o a una significativa diversità nelle responsabilità soggettive dei vertici aziendali suggerisce di affrontare la questione attraverso l'analisi dei meccanismi che condizionano la definizione e l'individuazione del crimine. Per tale ragione, riteniamo utile proporre una riflessione che permetta di collocare il problema della sicurezza sul lavoro entro la prospettiva dei processi di criminalizzazione.

In una prospettiva antiformalistica, il diritto può essere conosciuto soltanto osservando la dimensione concreta e dinamica delle norme (A. J. Arnaud, M. J. Farinas Dulce, 1998, 193 ss.), ovvero analizzandone i meccanismi di implementazione. Il funzionamento del sistema giudiziario risulta, al riguardo, occupare un ruolo fondamentale nei processi di criminalizzazione. La comprensione delle dinamiche che guidano tali processi richiede, pertanto, di analizzare il ruolo esercitato all'interno del campo giuridico (Bourdieu, 1986) dai diversi "agenti formalizzatori" del diritto, cercando di comprendere le logiche e gli interessi sociali che muovono tali attori giuridici.

A fronte delle ricerche che si sono occupate dei meccanismi di etichettamento generati dall'attività degli organi giudicanti italiani (A. Cottino, M. G. Fischer, 1995; F. Quassoli, 1999; G. Mosconi, D. Padovan, 2005), abbiamo posto l'attenzione sull'attività pre-giudiziaria svolta dalle procure della Repubblica, osservando come anch'essa eserciti un ruolo cruciale sui processi

di criminalizzazione. Ciò si rende particolarmente evidente analizzando le modalità organizzative con cui le procure gestiscono quel particolare segmento di attività che inizia con la conoscenza di una *notitia criminis* e si conclude con l'eventuale esercizio dell'azione penale. Le procedure gestionali definite a tale scopo producono, infatti, inevitabili conseguenze in termini di politica giudiziaria, delineando percorsi che possono risultare decisivi per il destino processuale delle notizie di reato (M. Fabri, 1997; C. Blengino, 2007; M. L. Zanier, 2009).

Poiché le sentenze ThyssenKrupp ed Eternit hanno sancito, quanto meno nel primo grado di giudizio, il successo dell'impianto accusatorio della medesima procura – e in particolare del *pool* di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Raffaele Guariniello – l'osservazione del modello organizzativo torinese può rappresentare una proficua occasione per riflettere sul ruolo esercitato dall'organizzazione del lavoro nel processo di criminalizzazione secondaria dei crimini di impresa contro la salute.

Questo contributo è il frutto di un percorso di ricerca – tuttora in corso – sull'organizzazione della giustizia penale e, in particolare, delle procure della Repubblica. Le pagine che seguono si fondano su dati raccolti in momenti differenti. Una prima ricerca (C. Sarzotti, 2007) ha avuto l'obiettivo di comprendere e confrontare i modelli organizzativi adottati dalle procure di Torino e Bari allo scopo di indagare le conseguenze di politica giudiziaria generate da scelte gestionali differenti. Tale ricerca è stata realizzata, tra la fine del 2006 e il 2007, con interviste semi-strutturate a due campioni rappresentativi di pubblici ministeri, vice procuratori onorari, operatori di polizia giudiziaria e rappresentanti del personale amministrativo, e attraverso l'analisi dei materiali documentali pubblici e delle circolari interne prodotti dai due uffici. Con specifico riferimento alla realtà locale torinese, la ricerca è stata integrata e aggiornata, analizzando i mutamenti di strategia gestionale intervenuti nel corso del tempo e formalizzati nelle modifiche delle tabelle organizzative (C. Blengino, 2011) e attraverso un approfondimento focalizzato sulla specifica gestione delle notizie di reato inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale ricerca è stata realizzata tra maggio e settembre del 2012 attraverso interviste semi-strutturate rivolte ai magistrati del gruppo "Sicurezza sul lavoro" della procura e conversazioni informali con alcuni ispettori dell'Azienda sanitaria locale, la cui attività si svolge in diretta collaborazione con l'organizzazione giudiziaria.

2. Azione penale e *new public management*

L'attuale tendenza a un generale ampliamento dell'area del penalmente rilevante si accompagna all'affermarsi della questione dell'efficienza del sistema

penale e della riduzione dei tempi della giustizia tra i principali obiettivi degli interventi in materia di organizzazione giudiziaria (C. Blengino, 2011, 8). L'esercizio dell'azione penale pone lo specifico problema di dover conciliare il principio dell'obbligatorietà (art. 112 Cost.) con quello di ragionevole durata dell'azione giudiziaria (art. 111 Cost.), accendendo anche in Italia il dibattito sulla cosiddetta questione organizzativa della giustizia.

Gli ultimi interventi legislativi in materia di organizzazione giudiziaria – tutti orientati alla preoccupazione di razionalizzare la produttività giudiziaria (D. Garland, 2004; A. Garapon, 2012) – introducono nell'ambito dell'attività finalizzata all'azione penale due significativi elementi di novità. In primo luogo, «la massificazione dei procedimenti giudiziari (...) e l'accusa persistente di lentezza (...) hanno obbligato la giustizia a pensarsi in termini di flusso» (*ivi*, 38). In secondo luogo, il tentativo di applicare al sistema giudiziario i principi propri del *new public management* si è tradotto nell'assegnazione e nel riconoscimento ai magistrati di prerogative manageriali.

Il tema dell'efficienza si pone come un ulteriore elemento di complessità nei processi di implementazione del diritto penale. Esso si accompagna infatti a nuovi criteri di *accountability*⁵ della giustizia e delle decisioni giudiziarie (D. Piana, 2010, 95). In uno scenario in cui il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) tende a essere interpretato come il fondamento non solo di una “giusta decisione” ma anche di una decisione “efficiente”, la questione infatti non è più tanto quella «di sapere se la giustizia abbia giudicato bene, quanto se abbia smaltito in maniera efficiente i flussi di procedimenti che le sono stati sottoposti» (A. Garapon, 2012, 38). Parallelamente, l'ingresso dell'ideologia “managerialista” all'interno delle organizzazioni che operano nell'ambito della giustizia penale si connette a una progressiva limitazione della discrezionalità professionale, attraverso la predisposizione di strategie gestionali che ridefiniscono le prassi lavorative con l'obiettivo di massimizzarne l'efficienza (D. Garland, 2004, 81). Con riferimento alla gestione del flusso delle notizie di reato nella fase propedeutica all'esercizio dell'azione penale, tali strategie possono imprimere ai processi di implementazione del diritto caratteristiche molto diverse, dal momento che l'efficienza dell'istitu-

⁵ Il termine *accountability* risulta di difficile traduzione nella lingua italiana e potrebbe essere declinato come “dovere rendere conto del proprio operato”. Nella piena consapevolezza della vastità della letteratura in materia di *accountability* e della pluralità di significati che tale concetto assume nelle diverse teorizzazioni, qui facciamo riferimento alla classificazione operata da Mark Bovens che, ponendo la questione di quale sia il “pubblico ideale” cui si orienta l'attività giudiziaria, classifica l'*accountability* distinguendo tra cinque tipi di norme cui i magistrati “rendono conto”: le norme giuridiche, le norme istituzionali, le norme di efficienza, le norme di tipo professionale e le norme sociali (M. Bovens, 2006).

zione giudiziaria può essere perseguita, alternativamente, attraverso strategie di “ridimensionamento” della rilevanza accordata ad alcune devianze o tramite procedure che favoriscono opposte politiche di “controllo attuariale” (*ivi*, 215).

Nella nuova veste di manager i procuratori si confrontano con la necessità di elaborare strategie volte a contrastare i problemi posti da un afflusso di *notitiae criminis* crescente e sproporzionato in rapporto alle risorse economiche e di personale assegnate agli uffici. L'attuale configurazione delle competenze assegna ai vertici delle procure alcune funzioni organizzative fondamentali che evidenziano la nuova tendenza in base alla quale non solo «ad ogni reato deve seguire una risposta istituzionale, ma la risposta deve (anche) essere *su misura*» (A. Garapon, 2012, 38).

Le armi affidate al procuratore per affrontare la «sfida di efficienza, efficacia e personalizzazione» (*ivi*) che la dirigenza giudiziaria è chiamata a raccogliere, convergono verso una forte accentuazione della struttura gerarchica dell'ufficio. Il procuratore è riconosciuto come «il titolare esclusivo dell'azione penale» (art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 [*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d, della legge 25 luglio 2005, n. 150*]) e sono a lui attribuiti compiti strategici quali la definizione dell'organizzazione dell'ufficio; l'individuazione dei collaboratori cui delegare «specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo» (art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. 106/2006); la definizione dei criteri di assegnazione dei procedimenti, eventualmente individuando gruppi di lavoro; l'individuazione delle tipologie di reato per le quali tali meccanismi siano di natura automatica (art. 1, comma 6, D.Lgs. 106/2006).

Tali soluzioni rendono evidente la “flessibilità” del principio di obbligatorietà dell'azione penale: interpretando in maniera non burocratica il proprio ruolo, il procuratore è chiamato infatti ad adottare scelte idonee ad assicurare una trattazione delle notizie di reato «razionale e coerente con la gerarchia dei beni e degli interessi costituzionalmente tutelati (anche se ciò ha, come conseguenza, in ipotesi estrema, il maturare, per alcuni reati, della prescrizione» (L. Pepino, 2011, 222).

Le funzioni manageriali sono interpretate in modi assai differenti a seconda dello stile di *leadership* adottato dalla dirigenza dell'ufficio (C. Sarzotti, 2007) e dalla priorità attribuita da quest'ultima alla questione organizzativa (C. Blengino 2011). Le differenze organizzative tra i diversi uffici risultano in gran parte influenzate dal modo con cui i dirigenti percepiscono e declinano il tema dell'*accountability* delle proprie azioni immaginando il giudizio del pubblico e facendo prevalere nelle proprie decisioni l'orientamento a stan-

dard di riferimento quali la legittimità dell'amministrazione della giustizia o a un criterio orientato a rendere conto della *performance* del proprio ufficio (D. Piana, 2010, 124). Per quanto attiene alla predisposizione a lasciarsi permeare dai principi propri del *new public management*, la procura di Torino si è storicamente distinta tra le organizzazioni giudiziarie italiane non solo per la sensibilità verso il tema dell'efficienza dell'azione giudiziaria, ma anche per la propensione a esercitare un ruolo attivo e propositivo in tal senso. Già nel 1990, l'obiettivo di rispondere all'inefficienza del sistema della giustizia penale introducendo nella strutturazione degli uffici giudiziari alcuni principi organizzativi provenienti dall'impresa privata (V. Zagrebelsky, 1995, 18) si tradusse nella sperimentazione di un modello organizzativo nel quale la standardizzazione delle procedure e la definizione di criteri di priorità rappresentavano le soluzioni ritenute idonee a garantire, a fronte del formale rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, la trattazione in via prioritaria di alcune notizie di reato. I magistrati che si sono avvicendati alla guida della procura di Torino hanno continuato, nel corso degli anni, a porre la questione organizzativa al centro delle proprie strategie gestionali, contribuendo – in assenza di previsioni legislative chiarificatrici – a fare di tale organizzazione il luogo della sperimentazione di scelte ideate per dare una soluzione, se non al problema del perseguimento dell'efficienza dell'azione penale, quanto meno a quello della «razionalizzazione della ineffettività» (L. Pepino, 2011, 216).

3. La percezione delle emergenze criminali come variabile fondamentale dell'organizzazione giudiziaria

La connotazione del sistema penale come «meccanismo altamente contingente di azione politico sociale» (V. Ferrari, 2001, 257) è favorita dall'influenza esercitata sulle strategie organizzative adottate dagli uffici giudiziari dalla cosiddetta *local legal culture*, ovvero dalla cultura giuridica che contraddistingue gli operatori che operano in specifici contesti sociali e istituzionali (R. Cotterell, 1997). Da questo punto di vista, l'attività della procura si situa in un cruciale punto di snodo «tra istanze di repressione del crimine provenienti dalla società civile ed esercizio vero e proprio dell'azione penale attraverso lo svolgimento della fase dibattimentale» (C. Sarzotti, 2007, 5).

Il «pubblico di riferimento» cui l'azione giudiziaria deve rendere conto si configura in modo diverso in ciascun distretto giudiziario (D. Piana, 2010, 99). Un ulteriore elemento di distinzione degli stili di *leadership* dei procuratori può dunque essere individuato nelle differenti modalità con cui essi orientano l'attività del proprio ufficio a criteri di *accountability* rispetto a

norme di tipo professionale e sociale e nel “pubblico ideale” al quale essi si rivolgono (M. Bovens, 2006).

I contributi provenienti dalla cosiddetta sociologia dell’azione organizzata (M. Crozier, E. Friedberg, 1995; E. Friedberg, 1994) consentono di osservare la procura come un’organizzazione dai confini permeabili e contingenti. Il campo penale locale risulta, a questo proposito, composto da un campo più strettamente “interorganizzativo” – che vede la procura interagire a livello istituzionale con soggetti quali il ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, le forze di polizia, le corti giudicanti e l’avvocatura (C. Sarzotti, 2007, 52) – e da un’area più lontana, occupata da istituzioni e attori sociali che non operano direttamente nel sistema della giustizia penale, ma che possono esercitare una decisiva influenza sull’attività giudiziaria: amministrazioni locali, servizi sociali, servizi sanitari, movimenti di cittadini, associazioni di categoria e media (*ivi*, 67 ss.).

Le scelte organizzative adottate dai vertici delle procure tengono conto, oltre che degli obblighi di carattere giuridico, delle caratteristiche del contesto ambientale in cui le organizzazioni giudiziarie operano. Tali scelte risultano, pertanto, fortemente influenzate dalla percezione delle emergenze criminali e della domanda di penalità proveniente dal territorio di riferimento. Gli attori della società civile – cittadini, parti sociali, media – possono costituire un rilevante fattore di condizionamento e orientamento delle scelte organizzative compiute dalla dirigenza locale. La definizione delle richieste provenienti dal contesto esterno è operata dagli interlocutori concreti attraverso cui la struttura “fa esperienza” del mondo circostante, ovvero da soggetti che, in virtù delle «relazioni di scambio o di potere più stabili» che li legano all’organizzazione, «finiscono per personificare totalmente degli interi segmenti ambientali e per divenirne, quindi i “rappresentanti” nei confronti dell’organizzazione, così come, per converso, i “*relè*” o i “portavoce” di quest’ultima all’interno del loro segmento ambientale» (E. Friedberg, 1994, 66). La contingenza e il carattere “costruito” dei confini dell’organizzazione, rilevata dalle teorie dell’azione organizzata, presenta un interessante punto di contatto con la tematizzazione dei *social problems* operata dalle teorie della sociologia del crimine di orientamento costruzionista (M. Spector, J. Kitsuse, 1977).

Il ruolo più evidente della funzione di collegamento tra l’area esterna del campo penale e la concreta implementazione delle politiche penali da parte delle procure è rappresentato dalla decisione dei vertici di suddividere le notizie di reato sulla base di criteri di priorità o attraverso procedure differenziate a seconda di alcune loro specifiche caratteristiche. Nella costituzione e nella definizione delle competenze di gruppi specializzati per materia si manifesta in modo evidente la sintesi operata dai vertici delle procure tra

esigenze di produttività e soggettiva percezione dell'allarme sociale. La costituzione di gruppi specialistici rappresenta una prassi comune alle procure di grandi dimensioni (C. Sarzotti, 2007; M. L. Zanier, 2009; D. Piana, 2010) e assume articolazioni molto differenziate sul territorio italiano (C. Sarzotti, 2007; C. Blengino 2011). In taluni casi specifici è stata resa pressoché obbligatoria dal CSM⁶ che, nel tempo, ha promosso la strutturazione da parte degli uffici di alcune specializzazioni "minime", inserendo tra queste la tutela della salute nei luoghi di lavoro⁷.

Va qui sottolineato come le sollecitazioni dell'organo di autogoverno alla formazione di gruppi specializzati abbiano radici lontane. Risiedono nella sperimentazione, a partire dagli anni Settanta, dei primi *pool* di magistrati proprio da parte della procura torinese, che per prima immaginò tale forma di divisione del lavoro come lo strumento idoneo a dirigere l'attenzione della magistratura requirente verso materie «per troppo tempo dimenticate»⁸: l'urbanistica, i reati ambientali e l'antinfortunistica.

4. Cultura efficientista e crimini di impresa

Facendo ricorso al concetto di *local legal culture*, i modelli organizzativi individuati nella prima parte della ricerca (C. Sarzotti, 2007) sono stati rappresentati come i punti estremi di un *continuum* all'interno del quale può essere collocata la generalità degli uffici requirenti italiani. Da un lato, la ricerca sulla procura di Torino ha evidenziato un processo storico caratterizzato dal progressivo consolidamento di una cultura locale di stampo *efficientista*. Dall'altro lato, la storia organizzativa della procura di Bari è emersa come l'evoluzione di un sistema d'azione concreto (M. Crozier, E. Friedberg, 1995) in cui è prevalso un approccio di natura *fatalista* (G. Torrente, 2007). Si è avuto modo di rilevare come diversi modelli organizzativi producano conseguenze assai differenti nell'interpretazione dei fenomeni criminali presenti sul territorio. Come noto, in Italia il fenomeno delle morti sul lavoro, degli incidenti, delle malattie professionali, costituisce un problema drammatico che, negli anni, ha prodotto un numero di vittime non precisamente quantificabile. A tale gravità, diffusamente percepita nel senso comune, è raramente corrisposta una particolare attenzione da parte

⁶ Si pensi alla Direzione distrettuale antimafia (CSM n. 2.596 del 13 febbraio 1993 e sue successive modifiche).

⁷ Oltre alle materie del diritto penale dell'economia, dei reati commessi contro i soggetti deboli e dei reati in materia ambientale (CSM, Schemi di raccolta dei dati per la predisposizione del progetto organizzativo per il triennio 2009/2011, Delibera del 20 novembre 2008).

⁸ Cfr. la lettera rivolta dai sei procuratori aggiunti ai magistrati torinesi il 1 marzo 2007 (Procura della Repubblica di Torino prot. 514/04 S.P.) che fa riferimento alle origini dei *pool* torinesi.

della magistratura. Al contrario, per lungo tempo, da diverse parti sono giunte accuse al sistema giudiziario e al mondo politico di indifferenza nei confronti del fenomeno.

Negli ultimi anni, qualcosa sembra mutare. In particolare, alcune procure hanno mostrato un approccio innovativo al tema delle morti sul lavoro giungendo ad adottare provvedimenti, a volte anche impopolari, spesso in esplicito conflitto con il sistema politico⁹. All'interno di tale scenario, il gruppo "Sicurezza sul lavoro" della procura di Torino, coordinato dal procuratore Guariniello, è stato negli anni un vero e proprio apripista verso indagini coraggiose e innovative, aventi come oggetto il tema delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo appare di grande interesse la ricostruzione delle vicende che hanno condotto all'affermazione, anche culturale, dello stile di tale gruppo, riconducendo la sua nascita e il suo consolidamento all'interno della vicenda storico-organizzativa della procura subalpina e della cultura efficientista che la connota.

La chiave di lettura è duplice. Da un lato, quella dei processi sociali che selezionano alcuni fenomeni – tra i tanti che connotano le realtà sociali – come problematici, soprattutto in quanto fonte di allarme sociale, definendoli "problemi sociali", meritevoli per questo di attenzione e interventi. Sappiamo che la tradizionale analisi dei *social problems* (M. Spector, J. Kitsuse, 1977) ha come oggetto di studio l'individuazione e il riconoscimento di alcuni problemi all'interno di uno specifico contesto sociale. In questo caso, l'attenzione è posta sul rapporto fra cultura giuridica locale, scelte organizzative e riconoscimento da parte di un singolo ufficio giudiziario di uno specifico problema sociale locale, quello relativo alla sicurezza sul lavoro, considerato, dalla procura di Torino, meritevole di un approccio specialistico. Dall'altro lato, con riferimento al problema dell'efficienza, le scelte organizzative adottate a partire dalla riforma del codice di procedura penale mostrano un approccio connotato dal costante tentativo di limitare il numero di fascicoli in arretrato e di fornire una risposta giudiziaria al numero più ampio possibile di notizie di reato pervenute all'ufficio. Tale approccio è rinvenibile già nelle scelte strategiche organizzative adottate dalla procura circondariale con a capo il procuratore Vladimiro Zagrebelsky ed è stato successivamente confermato, e affinato, dai procuratori che – anche a seguito dell'unificazione degli uffici giudiziari che ha accompagnato la riforma del giudice unico – si sono succeduti ai vertici della procura subalpina.

⁹ In questo senso, le recenti vicende che ruotano intorno all'indagine condotta dalla procura di Taranto nei confronti dell'acciaieria ILVA costituiscono un emblematico caso di conflitto fra l'ufficio giudiziario inquirente e larga parte della galassia imprenditoriale e politica che lo circonda.

Le scelte organizzative adottate per fronteggiare l'eccesso di *notitiae criminis* hanno, come filo conduttore, la divisione fra notizie di reato di fascia A, considerate più importanti e meritevoli di una trattazione prioritaria, e notizie di reato di fascia B, considerate di minore rilevanza processuale e di minor allarme sociale, cui è possibile dedicare una trattazione successiva. Tale scelta organizzativa si traduce, quindi, nell'accantonamento delle notizie di reato di fascia B, nel momento in cui queste risultino numericamente eccessive rispetto alle capacità di smaltimento della procura. Nel solco di tale scelta organizzativa, l'affinarsi del modello culturale efficientista ha prodotto la previsione di "circuiti alternativi" all'interno dei quali sono trattate le notizie di reato di fascia B, favorendo un celere passaggio di tali notizie verso il dibattimento. Tale approccio organizzativo si caratterizza come un caso, forse il più emblematico all'interno del panorama degli uffici giudiziari del nostro paese, in cui l'amministrazione della giustizia penale ha accolto i criteri del *new public management* nell'adozione di scelte organizzative volte alla razionalizzazione delle risorse disponibili. I dati statistici forniti dal ministero della Giustizia dimostrano come l'organizzazione della procura di Torino si sia rivelata, in questi anni, efficace nella limitazione del numero di fascicoli in arretrato. Allo stesso tempo, tuttavia, tale struttura organizzativa non pare essere in grado di fronteggiare pienamente l'enorme mole di fascicoli che giungono presso l'ufficio e, parallelamente, paga le carenze di personale, che si rivelano in tutta la loro gravità nel momento in cui si considera la componente amministrativa. Tali fattori determinano comunque un rallentamento dei tempi necessari alla gestione del fascicolo, con un inevitabile rischio di caduta in prescrizione di notizie di reato per le quali la procura intende esercitare l'azione penale. Ciò determina una concentrazione delle risorse verso quelle notizie di reato di competenza dei gruppi specialistici.

5. La sicurezza sul lavoro come problema sociale: il caso della procura torinese

Il gruppo "Sicurezza sul lavoro" nasce, non a caso, a Torino. Come già rilevato in altra sede, la magistratura torinese si caratterizza per un approccio alle tematiche assai specifiche che ne fanno assumere i tratti di una vera e propria "scuola sabauda" (C. Sarzotti, 2007). Accanto all'indiscusso prestigio dei magistrati che nel tempo si sono avvicendati nel ruolo di procuratore, la procura torinese ha, nel tempo, affinato uno stile che mal si concilia con la tradizionale immagine del magistrato autoreferenziale, poco incline al confronto con il mondo extra-giudiziario e con le richieste del territorio. Al contrario, l'ufficio inquirente ha costruito una complessa dinamica di re-

lazioni con alcuni settori privilegiati del campo esterno a quello giudiziario che ha permesso di maturare una particolare sensibilità nei confronti di alcune istanze sociali. Tale attenzione, in alcuni casi, si è concretizzata in un atteggiamento particolarmente repressivo nei confronti di alcune forme di devianza¹⁰. In altre, come nel caso della sicurezza sul lavoro, tale attenzione si è tradotta nella capacità di trasformare un fenomeno, che da anni interessa drammaticamente la salute, quando non la vita, di molti cittadini, in un problema di cui l'ufficio giudiziario si è fatto carico.

Naturalmente, tale attenzione è anche il frutto della storia di Torino "città operaia". È, in questa sede, impossibile ricostruire le complesse vicende di una città profondamente caratterizzata dalla presenza della maggiore fabbrica automobilistica italiana. È, tuttavia, necessario ricordare come, proprio nel periodo in cui più profondi si manifestavano gli scontri sociali che hanno accompagnato una lunga epoca storica, parte della magistratura torinese si sia caratterizzata per una particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo dei diritti sociali fondamentali come strumento di emancipazione delle classi lavoratrici¹¹.

La nascita e lo sviluppo del gruppo "Sicurezza sul lavoro" devono essere necessariamente letti all'interno di questa vicenda, come un tassello di un processo di tutela delle garanzie fondamentali in ambito lavorativo di cui la magistratura torinese, perlomeno in alcuni suoi settori, ha ritenuto doveroso farsi carico.

Molto prima dell'unificazione degli uffici inquirenti, prevista dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 (*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale*), la procura circondariale presso la pretura di Torino già vede un nucleo di magistrati, coordinati dal procuratore Raffaele Guariniello, particolarmente attivi nelle indagini in materia di sicurezza sul lavoro. In quella fase, la leadership, fondata sul carisma del procuratore, si afferma come l'elemento costitutivo del gruppo. Al momento dell'unificazione degli uffici, realizzata attraverso la riforma che introduce il tribunale in composizione monocratica nel processo penale italiano, la procura circondariale porta in dote alla nuova procura unificata un gruppo di magistrati, unanimemente

¹⁰ In particolare, si ricorda la costituzione del gruppo "sicurezza urbana", pensato e teorizzato dai procuratori P. Borgna e M. Maddalena (2003) con l'obiettivo di un'applicazione più rigida della misura cautelare detentiva per gli stranieri non comunitari, autori di reati riconducibili alla cosiddetta "micro-criminalità".

¹¹ È qui il caso ricordare, ad esempio, la corrente giurisprudenziale che, facendo riferimento ai principi "dell'uso alternativo del diritto", si è battuta in quegli anni per l'affermazione, all'interno dei tribunali, dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale. Per una lettura "esterna" di tale corrente giurisprudenziale, si rinvia a A. M. Hespanha (2003).

riconosciuti come specializzati in materia della sicurezza sul lavoro e pronti a proseguire l'opera intrapresa anche all'interno del nuovo ufficio. Tale specializzazione viene quindi formalizzata, e ulteriormente legittimata, attraverso la costituzione del gruppo "Sicurezza sul lavoro", che diviene uno dei gruppi specialistici della procura unificata.

La costituzione del gruppo specialistico, così come oggi conosciuto, è strettamente legata all'ingresso nell'organico di un gruppo di uditori giovani e motivati. Secondo i magistrati recentemente intervistati, la vicenda che porta al consolidamento delle relazioni all'interno del gruppo specialistico può essere divisa in due fasi. In una prima, la leadership del procuratore Guariniello assume piena e centrale rilevanza. In questa fase è netto il divario fra l'esperienza del procuratore e quella dei giovani magistrati i quali apprendono le strategie per affrontare le complesse indagini in materia di criminalità d'impresa, di fatto, attraverso un processo imitativo delle azioni del leader. I magistrati affermano di non aver per lungo tempo percepito il proprio ruolo come quello di attori di un gruppo di lavoro, ma piuttosto come quello di apprendisti che faticavano a comprendere le dinamiche e le procedure attraverso le quali svolgere le indagini assegnate. In una seconda fase si ha il consolidamento del gruppo, attraverso dinamiche che paiono condurre alla creazione di quello che i sociologi delle organizzazioni giudiziarie denominano *court workgroups* (J. Esenstein, H. Jacob, 1977)¹². In questo caso, è corretto definire il gruppo come un *team* "delle indagini preliminari" che si fonda su relazioni fra soggetti di pari livello i quali, soprattutto nei primi anni, acquisiscono un *know how* in larga parte sconosciuto negli uffici giudiziari del nostro paese. Elemento fondamentale di tale processo di apprendimento risulta essere il "bussare alla porta" del procuratore Guariniello. Egli, come larga parte dei magistrati, non possiede infatti un approccio organizzativo nella conduzione delle indagini e non è abituato a coordinare un *team* investigativo. Attraverso lo stimolo dei sostituti procuratori egli stesso apprende le dinamiche del lavoro di gruppo attraverso un susseguirsi di relazioni che oggi paiono fortemente consolidate.

Tale processo di consolidamento si fonda anche e soprattutto sul fatto che il gruppo di lavoro mantiene negli anni la stessa composizione. I magistrati che nel 1995 hanno iniziato a collaborare con il procuratore Guariniello e che hanno formato il gruppo "Sicurezza sul lavoro" nel 2000, hanno quasi tutti continuato ad operare all'interno del medesimo gruppo sino al 2012.

¹² Con tale definizione gli autori intendono definire quel gruppo relativamente stabile di attori processuali che amministrano la giustizia del quotidiano nelle corti statunitensi e composto da pubblico ministero, giudice, pubblico difensore e cancellieri.

Questo ha generato un consolidamento del *workgroup* e un processo di apprendimento delle modalità di ricerca della prova per questo tipo di indagini che è proseguito sino al momento dello scioglimento del gruppo, avvenuto appena prima dell'estate del 2012.

In estrema sintesi, è possibile affermare che la grande peculiarità del gruppo "Sicurezza sul lavoro" si fonda su uno specifico approccio alla notizia di reato: il *pool* non riceve la *notitia criminis*, ma la scopre e la ridefinisce. Il punto è centrale e costituisce la vera e propria linea di demarcazione fra un approccio passivo della procura nella ricezione delle denunce e un ruolo attivo nella ricerca del reato e nella sua repressione.

La criminologia impegnata nello studio dei *white collar's crimes* ha, sin dai suoi albori¹³, dimostrato come una delle strategie più efficaci utilizzate dagli autori di tali reati consista nella capacità di non rendere riconoscibile l'azione criminale. Attraverso l'adozione di pratiche formalmente legali, gli autori riescono frequentemente a nascondere azioni fortemente lesive dei diritti fondamentali altrui. Queste ultime risultano difficilmente individuabili in assenza di uno sforzo investigativo che si fondi su un approccio culturale attento al riconoscimento di tali violazioni. Il gruppo "Sicurezza sul lavoro" cerca di rimediare a tale *deficit* attraverso un ruolo attivo, sia nella ricerca dei reati, sia nell'approfondimento investigativo una volta che la *notitia criminis* giunge sul tavolo del magistrato.

Relativamente alla fase delle indagini, particolare rilevanza assume l'"Osservatorio sulle malattie professionali", che monitora l'incidenza di alcune malattie tumorali all'interno del territorio piemontese. Ciò permette alla procura di conoscere l'incidenza di tali malattie, individuando eventuali casi anomali all'interno di specifici ambiti territoriali, e di farsi immediatamente carico dell'insorgenza di una specifica patologia, investigando sulle cause del suo prodursi. Attraverso tale procedimento, è la procura stessa a creare e definire il problema sociale meritevole di attenzione, di fatto rendendo meno rilevante la mediazione delle forze dell'ordine o di altri attori sociali del territorio. All'interno di tale schema organizzativo, assumono particolare rilevanza le relazioni con le ASL: affinché il sistema di monitoraggio e di controllo previsto funzioni correttamente è infatti necessaria un'assidua collaborazione con gli ispettori delle ASL a cui i magistrati richiedono notevoli sforzi

¹³ Al riguardo, rimangono ancora oggi valide molte osservazioni proposte da autori classici quali E. H. Sutherland (1987) e D. R. Cressey (1953). Per una rilettura contemporanea di tali teorie nel panorama italiano, si rimanda al volume di O. Vidoni (2000). A. Cottino (2005) ha invece riflettuto sulle strategie attraverso le quali i responsabili di comportamenti fortemente lesivi dei diritti fondamentali altrui riescono a sfuggire, anche dal punto di vista culturale, al processo di criminalizzazione.

nella fase di ricerca del reato. Attraverso il consolidamento di tali relazioni il gruppo pare inoltre riaffermare quell'atteggiamento non formalista nella conduzione delle indagini che caratterizza l'approccio efficientista della procura di Torino. Al contempo, il legame tra procura e ASL costituisce un valido esempio di lavoro di rete, al momento pressoché sconosciuto nel panorama degli uffici giudiziari italiani.

Per quanto riguarda la fase successiva all'individuazione della notizia di reato, i magistrati intervistati affermano, relativamente alla qualificazione del reato, di aver assunto negli anni una sempre maggiore capacità nel non lasciarsi condizionare dalle prime apparenze e nel proseguire le investigazioni, individuando infine l'imputazione ritenuta più idonea. È attraverso il consolidamento della capacità di "scovare" il reato che i pubblici ministeri sono giunti a elaborare la configurazione di un reato di natura dolosa per i dirigenti della ThyssenKrupp, responsabili delle conseguenze dell'incendio avvenuto nella fabbrica torinese.

Il gruppo "Sicurezza sul lavoro", e il suo coordinatore Raffaele Guariniello, hanno assunto nel tempo notorietà in Italia grazie alle principali indagini condotte. I magistrati intervistati ricordano, tuttavia, come il reale impatto dell'impegno del gruppo sia riconducibile all'attività quotidiana, che si ravvisa, a loro parere, nel rapporto con i cittadini che riconoscono nell'ufficio giudiziario un soggetto in grado di porre rimedio alle ingiustizie subite. La fiducia da parte dei cittadini genera, al contempo, grandi aspettative. In questo senso, i magistrati sentono come la "denuncia a Guariniello" sia diventata, nel senso comune, quasi un sinonimo di certezza di protezione, di tutela che non sempre l'ufficio giudiziario è in grado di garantire.

Al tempo stesso, la fama raggiunta dal gruppo è percepita anche dagli indagati. Afferma un magistrato: «Le aziende fanno più attenzione perché sanno che a Torino i controlli ci sono e i fascicoli non si prescrivono. Di questo sono consapevoli gli avvocati che "bussano alla porta" chiedendo di chiudere il fascicolo quanto prima possibile, evitando i rischi connessi al dibattimento» (intervista condotta dagli autori). Secondo tale prospettiva la fama del gruppo avrebbe un doppio ruolo: oltre a quello di tutela della vittima, anche quello preventivo nei confronti di potenziali autori di reato. Tale prevenzione non si manifesterebbe in un maggiore rispetto delle misure di sicurezza in ambito lavorativo, quanto piuttosto nel tentativo di ridurre il più possibile la gravità della sanzione e l'impatto di un procedimento penale non destinato alla prescrizione.

Per quanto riguarda l'impatto del gruppo sulla cultura giuridica interna italiana, si possono segnalare diverse prospettive di lettura. Innanzitutto, i magistrati sottolineano come processi quali Eternit e ThyssenKrupp abbiano avuto una rilevanza che supera i confini nazionali. Gli intervistati ricordano, ad esempio, di essere stati contattati, a seguito del processo Eternit,

anche da colleghi di paesi in cui attualmente l'amianto è ancora in uso, che volevano verificare l'applicabilità in altri contesti delle procedure utilizzate a Torino.

In ambito italiano, gli intervistati sono consapevoli che la situazione in materia di repressione dei reati ambientali a livello giudiziario si presenta a macchia di leopardo. Da un lato, solo alcune procure hanno riconosciuto il fenomeno della sicurezza sul lavoro come problema reale, meritevole di una particolare attenzione sul piano giudiziario. Gli intervistati attribuiscono tale mancato intervento, oltre alla presenza di fattispecie criminali ritenute prioritarie in altre parti del territorio italiano, anche al fatto che non esista un vero coordinamento centrale nell'approccio a tali tipi di indagine. In questo senso, da parecchio tempo il procuratore Guariniello ha proposto la costituzione di una procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, ma al momento la sua creazione appare assai improbabile. Dall'altro lato, non mancano perplessità sull'opportunità di tale procura, che favorirebbe il moltiplicarsi di procure nazionali specialistiche non pienamente giustificabili sul piano dell'opportunità politica e dell'obbligatorietà di intervento nei confronti di tutte le notizie di reato, prevista a livello costituzionale.

Ciò che gli intervistati constatano con sempre maggiore frequenza è il fatto che magistrati provenienti da uffici giudiziari sparsi sul territorio richiedono di trascorrere periodi di formazione presso la procura di Torino per apprendere come l'ufficio torinese tratta le notizie di reato relative alla sicurezza sul lavoro. Tali richieste sono percepite dai sostituti torinesi come l'aspetto più tangibile di un mutamento culturale che ha indotto un numero sempre maggiore di magistrati a interessarsi alla materia e cercare le modalità adatte per fronteggiare il fenomeno. Si tratta, come detto, di un interesse che si fonda su relazioni informali, e quindi non sistematizzato; esso appare tuttavia come il segnale di un cambiamento culturale in base al quale la magistratura inizierebbe ad attribuirsi un ruolo attivo nella protezione di diritti in precedenza scarsamente tutelati da parte dell'autorità giudiziaria.

Non pochi sono gli interrogativi relativi al futuro del gruppo. Come noto, la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2007 ha introdotto il concetto di temporaneità delle cariche direttive dei magistrati e il principio di rotazione negli incarichi. Tale principio impone che i magistrati non possano ricoprire il medesimo ruolo per più di otto anni. Essendo i pubblici ministeri del gruppo "Sicurezza sul lavoro" parte del medesimo *pool* già dai tempi precedenti l'unificazione delle procure, l'entrata in vigore della riforma ha inciso pesantemente sugli equilibri del gruppo, determinando, di fatto, l'uscita di tutti i sostituti che ne facevano parte. Dopo aver ottenuto una prima proroga di un anno, nella primavera del 2012 il Consiglio Superiore della Magistratura ha

negato un'ulteriore proroga, sancendo di fatto, la fine del *workgroup*. Dall'estate del 2012, infatti, gli 8 magistrati "storici" sono passati ad altri gruppi specialistici della procura di Torino, sostituiti da altrettanti nuovi pubblici ministeri. L'unico elemento che non muta è la leadership del gruppo, ancora affidata al procuratore Guariniello.

I pubblici ministeri intervistati si dichiarano fortemente critici nei confronti della riforma. In particolare, le lamentele toccano due aspetti principali. Il primo è di carattere organizzativo: i magistrati ricordano come il processo di acquisizione del *know how* relativo alle indagini sulla sicurezza sul lavoro sia stato molto lungo e difficile e come anche la creazione di un gruppo coeso, con prassi di azione ben definite, abbia richiesto un lungo processo di familiarizzazione reciproca. Proprio nel momento in cui tali prassi risultavano vincenti, ecco che la riforma interviene, di fatto, riportando la situazione al punto di partenza. Tale processo è criticato in quanto, a parere degli intervistati, contrasterebbe con il principio di efficienza della giustizia, proprio in una materia assai specialistica nella quale l'esperienza nella conduzione delle indagini è aspetto essenziale per la buona riuscita delle stesse.

Il secondo aspetto è di carattere fattuale, interno agli equilibri della procura. I magistrati intervistati ricordano come, a fronte del criterio di rotazione previsto dalla normativa, le richieste di altri magistrati che desiderassero entrare a far parte del gruppo "Sicurezza sul lavoro" fossero assai poco numerose. Le ragioni, secondo gli intervistati, sono evidenti: si tratta di un gruppo specialistico nel quale i carichi di lavoro sono molto elevati; a fronte di tali carichi di lavoro, solo occasionalmente le indagini conducono a condanne significative nei confronti degli indagati; di conseguenza, la partecipazione al gruppo richiede una forte motivazione che non tutti i magistrati possiedono. Ecco quindi il paradosso del principio di rotazione, tradotto in una turnazione "forzata", sia per coloro che dovevano lasciare il gruppo, sia per quelli che ne dovevano entrare a far parte.

Nonostante tali critiche, i magistrati intervistati ritengono che la riorganizzazione non richiederà, affinché le dinamiche del gruppo tornino a funzionare a pieno regime, i tempi lunghi che hanno portato al consolidamento del primo gruppo. I motivi di tale ottimismo si fondano, da un lato, sul fatto che il *pool* ha ormai maturato una esperienza che in parte prescinde dagli attori che lo compongono. I nuovi pubblici ministeri collaborano, infatti, con i medesimi ispettori ASL, funzionari amministrativi e ispettori di polizia giudiziaria che per lungo tempo hanno svolto le indagini in materia di sicurezza sul lavoro con i precedenti inquirenti. Inoltre, i magistrati uscenti continueranno a operare all'interno della procura di Torino, mantenendo la possibilità di offrire un supporto ai meno esperti in materia. Dall'altro lato, i

magistrati ricordano come i nuovi sostituti procuratori del gruppo non sono giovani uditori alle prime armi, come i loro predecessori al tempo della formazione del gruppo, ma magistrati esperti che dovrebbero quindi impiegare meno tempo ad apprendere le modalità di svolgimento delle indagini necessarie per il successo di tali investigazioni.

6. Conclusioni

Le resistenze mostrate dai sostituti procuratori uscenti appaiono come lo specchio di un caso assai singolare all'interno del panorama giudiziario italiano. Le dinamiche interne al *workgroup* "Sicurezza sul lavoro" hanno costituito un caso, in questi quindici anni, legato al riconoscimento, anche a livello giudiziario, dell'esistenza del "problema sociale" sicurezza sul lavoro. Al riguardo, le ultime riflessioni di questo contributo portano perciò a domandarci perché l'esperienza torinese costituisca una rarità, un caso meritevole di analisi, all'interno dell'amministrazione della giustizia penale italiana.

Interrogati sul punto, diversi magistrati ricordano come altri uffici giudiziari concentrino la quasi totalità delle loro energie nel fronteggiare altri tipi di criminalità, maggiormente diffusi sul territorio. Sulla base di tale interpretazione, le procure del sud Italia, in particolare, concentrerebbero la loro attenzione verso i crimini collegati alla criminalità organizzata. In presenza di una criminalità così invasiva a livello locale, l'attenzione verso fenomeni quali la sicurezza sul lavoro diverrebbe quasi un lusso, impossibile da realizzare sul piano pratico.

Tali affermazioni ci conducono a riflessioni che riguardano la natura teorica e metodologica dell'analisi affrontata e le possibili ulteriori forme di investigazione sul fenomeno. Il fenomeno della criminalità dei colletti bianchi, in particolare nelle forme che hanno rilievo per la sicurezza sul lavoro, si rivela ancora una volta come un tipo di problema fortemente "de-costruito" dal punto di vista penalistico. La difficoltà nel far emergere le violazioni, dovuta sia alla complessità delle indagini sia alla posizione sociale degli indagati, rende assai difficile la costruzione di tale fenomeno come "problema" verso cui il sistema giudiziario è in grado di offrire una risposta adeguata. In questo senso, lo studio delle pratiche locali in base alle quali la tutela della salute nei luoghi di lavoro è emersa dal buio delle fabbriche per giungere sino al pubblico dibattito ci sembra confermare come l'approccio localistico sia una via efficace per affrontarla. In particolare, l'approccio organizzativo, attento alle dinamiche interne del sistema d'azione giudiziario è parso in grado di "smascherare" quelle pratiche interne all'istituzione che ne condizionano le politiche criminali. Nel caso specifico torinese, infatti,

la cultura efficientista che ha caratterizzato nel tempo l'ufficio pare aver costituito il presupposto ideale dal quale si sono mosse le pratiche del gruppo "sicurezza sul lavoro".

Non possiamo al momento sapere quale sarà la conclusione dei diversi gradi dei processi Eternit e ThyssenKrupp, ma riteniamo di poter individuare nelle risorse organizzative investite e nelle strategie gestionali adottate dalla procura di Torino nella fase delle indagini preliminari i fattori che li hanno resi possibili.

È al riguardo opportuno domandarsi quale possa essere l'influenza di altri approcci culturali organizzativi nell'attuazione delle politiche giudiziarie nel medesimo campo della tutela dei diritti di sicurezza dei lavoratori. Occorrerà quindi ampliare l'indagine e verificare le condizioni che, in altre situazioni, impediscono l'emersione del problema a livello giudiziario e verificare in questo senso se il caso torinese sia il frutto del concatenarsi di coincidenze fortunate o se, al contrario, alcune sue pratiche di azione possano essere implementate e riprodotte a livello nazionale.

L'impatto del riconoscimento del problema e della reazione posta in essere a Torino non è misurabile in questa sede. Probabilmente solo il tempo potrà dirci se la storia qui brevemente ricostruita rappresenti un caso isolato nel panorama giudiziario italiano o se, al contrario, l'azione del gruppo specialistico proseguirà efficacemente, anche dopo la sua ricomposizione, incidendo pienamente sulla cultura giuridica interna del nostro paese. Ciò non toglie che, per la sua particolarità, e per le speranze che è stata in grado di generare, quella del gruppo "Sicurezza sul lavoro" sia una storia che ha un senso raccontare.

Riferimenti bibliografici

- ALTOPIEDI Rosalba (2011), *Un caso di criminalità d'impresa: l'ETERNIT di Casale Monferrato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- ARNAUD André Jean, FARINAS DULCE José M. (1998), *Introduction à l'analyse des systèmes juridiques*, Bruylant, Bruxelles.
- BLENGINO Cecilia (2007), *Esercizio dell'azione penale e processi organizzativi: la selezione del crimine come output della Procura*, in SARZOTTI Claudio, *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano, pp. 117-226.
- BLENGINO Cecilia (2011), *Percorsi di giustizia. Efficienza del sistema penale e implementazione delle politiche criminali*, L'Harmattan Italia, Torino.
- BLUMBERG Abraham S. (1967), *The practice of law as confidence game: organizational cooptation of a profession*, in "Law and Society Review", 1, pp. 15-39.
- BORGNA Paolo, MADDALENA Marcello (2003), *Il giudice e i suoi limiti. Cittadini, magistrati e politica*, Laterza, Roma-Bari.

- BOURDIEAU Pierre (1986), *La force du droit: éléments pur une sociologie du droit*, in "Actes de la Recherche en Sciences Sociales", 64, pp. 3-19.
- BOVENS Mark (2006), *Analysing and assessing public accountability. A conceptual framework*, in "European Governance Papers", n. C-06-01", consultabile all'indirizzo <http://igitur-archive.library.uu.nl/USBO/2012-0315-200635/Analysing%20and%20Assessing%20Public%20Accountability1.pdf>.
- CENTEMERI Laura (2006), *Ritorno a Seveso. Il danno ambientale, il suo riconoscimento, la sua riparazione*, Mondadori, Milano.
- COTTERRELL Roger (1997), *The concept of legal culture*, in NELKEN David, a cura di, *Comparing legal cultures*, Dartmouth, Aldershot, pp. 13-31.
- COTTINO Amedeo (2005), *Disonesto ma non criminale*, Carocci, Roma.
- COTTINO Amedeo, FISCHER Maria Grazia (1995), *Perché la disuguaglianza di fronte alla legge?*, in COTTINO Amedeo, SARZOTTI Claudio, a cura di, *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.
- CRESSEY Donald Ray (1953), *Other people's money*, Free Press, Glencoe (IL).
- CROZIER Michel, FRIEDBERG Ehrard (1995), *Attore sociale e sistema. Sociologia dell'azione organizzata*, ETAS, Milano.
- ESENSTEIN James, JACOB Herbert (1977), *Felony Justice. An organizational analysis of Criminal Courts*, Little, Brown & Company, Boston-Toronto.
- FABRI Marco (1997), *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, in "Polis", XI, pp. 171-92.
- FERRARI Vincenzo (2001), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- FRIEDBERG Ehrard (1994), *Il potere e la regola. Dinamiche dell'azione organizzata*, ETAS, Milano.
- GARAPON Antoine (2012), *Lo Stato minimo. Il neoliberismo e la giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- GARLAND David (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.
- HESPANHA Antonio Manuel (2003), *Introduzione alla storia del diritto europeo*, il Mulino, Bologna.
- MOSCONI Giuseppe, PADOVAN Dario (2005), *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- PEPINO Livio (2011), *Obbligatorietà dell'azione penale e organizzazione delle Procure*, in "Antigone", 2-3, pp. 212-23.
- PIANA Daniela (2010), *I magistrati in Italia. Una professione al plurale*, Carocci, Roma.
- QUASSOLI Fabio (1999), *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, in "Rassegna italiana di sociologia", 1, pp. 43-75.
- SARZOTTI Claudio (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- SUTHERLAND Edwin (1987), *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano.
- SPECTOR Mark, KITSUSE John (1977), *Constructing social problems*, Cummings, Menlo Park (CA).
- TORRENTE Giovanni (2007), *Le storie organizzative di due Procure della Repubblica*:

tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine, in SARZOTTI Claudio, *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano, pp. 227-356.

VIDONI GUIDONI Odillo (2000), *Come non si diventa non devianti. Una proposta teorica sul crimine dei colletti bianchi*, Trauben Edizioni, Torino.

ZAGREBELSKY Vladimiro (1995), *L'organizzazione del lavoro: esame delle notizie di reato, i flussi di lavoro e le sezioni specializzate*, in "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura", 78, pp. 17-44.

ZANIER Maria Letizia (2009), *Tra il dire e il fare. Obbligatorietà dell'azione penale e comportamenti degli attori giuridici*, EUM, Macerata.